

REGOLAMENTO COMUNALE DELL'ALBO DELLE SOCIETA' E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE CON SEDE IN MARIGLIANO

(approvato con delibera di C.C. n. 24 del 08.05.2018)

Art. 1 – Principi generali e finalità

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 della l. 27.12.2002 n.289, della L. 27.04.2004 n.186, nonché per effetto della delibera di G.C. n. 167 del 02.11.2017 è istituito nella Città di Marigliano l'Albo delle Società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche al fine di promuovere e coordinare l'attività sportiva e motoria nel territorio comunale.

Il presente regolamento disciplina:

- 1) i requisiti che le società e/o associazioni sportive devono possedere per essere iscritte all'Albo, ai sensi della delibera di G.C. n. 167 del 02.11.2017;
- 2) le procedure per l'iscrizione all'Albo, il rinnovo e la cancellazione;

Art. 2 – Requisiti per l'iscrizione

Requisiti indispensabili per poter ottenere l'iscrizione all'Albo sono:

- 1) l'iscrizione allo speciale Registro delle Società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche istituito presso il CONI, di cui all'art.90 della L. 27.12.2002 n. 289(Legge Finanziaria 2003);
- 2) le società e le associazioni con statuto regolarmente registrato redatto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo (assenza fini di lucro, rispetto del principio di democrazia interna, disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina, gratuità degli incarichi degli amministratori, devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.
- 3) ubicazione della sede legale nella Città di Marigliano.

Art. 3 - Durata dell'iscrizione

L'iscrizione ha validità triennale a partire dal giorno..... di ogni anno.

Art. 4 – Modalità di tenuta dell'Albo

La tenuta e l'aggiornamento sono affidati al Dirigente della Ripartizione Settore Sport che vi provvede con proprio atto entro il 31 dicembre di ogni anno a valere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 5 – Modalità di iscrizione all'Albo e rinnovo

L'istanza di iscrizione, indirizzata al Dirigente alle Ripartizione – Settore Sport, deve essere redatta in carta semplice a firma del Presidente o legale rappresentante della Società o Associazione come da schema allegato al presente regolamento e deve essere presentata entro e non oltre il _____, pena il non accoglimento della stessa.

Essa dovrà contenere:

- 1) denominazione della Società e/o Associazione,
- 2) forma giuridica (se società di capitali, associazione sportiva con o senza personalità giuridica;
- 3) numero ed anno di iscrizione nel Registro delle Società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche istituito presso il CONI, con allegata relativa certificazione ed eventuale anno di iscrizione nell'albo delle associazioni detenuto presso il Comune di Marigliano;
- 4) relazione sull'attività svolta negli ultimi due anni sulle discipline praticate;
- 5) programma di massima dell'attività che s'intende realizzare, campionati e altro;
- 6) generalità del Presidente o altro soggetto con poteri di rappresentanza;
- 7) copia dell'ultimo consuntivo approvato dagli organi statuari;
- 8) indirizzo della sede o recapito cui far pervenire ogni comunicazione;
- 9) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 10) autorizzazione alla trattazione dei dati personali contenuti nelle voci che compongono l'Albo, compresi recapiti telefonici, al fine della pubblicazione sul sito web del Comune di Marigliano;

11) dichiarazione di accettazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Allo scadere del periodo di validità dell'iscrizione (tre anni) è in facoltà della Società o Associazione interessata chiedere il rinnovo con le stesse modalità di cui al capoverso precedente, nel termine prorogabile del

Art. 6 – Obblighi derivanti dall'iscrizione

La Società o Associazione durante il periodo di iscrizione all'Albo è obbligata a comunicare al Dirigente della Ripartizione – Settore Sport eventuali variazioni della sede, dell'organigramma, etc. Qualora l'associazione sportiva richieda l'utilizzo di una struttura comunale e/o l'erogazione di un contributo economico all'Ente è obbligata ad integrare la documentazione di cui all'art. 5 con l'ultimo rendiconto approvato dagli organi statuari.

Art. 7 – Esame istanze per l'iscrizione e l'aggiornamento dell'Albo

Il Dirigente della Ripartizione – Settore Sport o altro responsabile il procedimento dello stesso settore esamina le domande per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2. In sede istruttoria chiede l'integrazione per quelle istanze carenti della documentazione prescritta.

Al termine dell'esame il Responsabile del procedimento redige l'elenco delle Società o Associazioni ammesse.

L'elenco verrà approvato con successiva determinazione del Dirigente, cui farà seguito la pubblicazione all'Albo Pretorio a norma di regolamento.

Con lo stesso provvedimento verrà dato conto dei motivi dell'eventuale esclusione.

In entrambi i casi, il Responsabile del procedimento comunicherà agli interessati l'esito dello stesso.

Con l'iscrizione le Associazioni autorizzano il Comune al trattamento dei dati personali contenuti nelle voci che compongono l'Albo, il quale sarà pubblicato sul sito web del Comune di Marigliano per ogni pubblica utilità.

Art. 8 – Cancellazione

La cancellazione dall'Albo Comunale può avvenire in qualunque momento su richiesta del Presidente o legale rappresentante dell'Associazione.

La cancellazione, inoltre, è disposta d'ufficio dal Dirigente della Ripartizione – Settore Sport nel caso in cui:

- 1) l'Associazione non soddisfi più i requisiti di cui all'art.2;
- 2) l'Associazione sia incorsa in una grave violazione degli obblighi posti a suo carico dal Regolamento comunale per la concessione dei contributi e/o dal regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali.

A tal fine il Dirigente della Ripartizione – Settore Sport contesta all'Associazione gli addebiti a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento assegnando un termine non inferiore a giorni dieci per la risposta. Decorso tale termine, il Dirigente decide con provvedimento motivato. In caso di mancata risposta il Dirigente adotta provvedimento di cancellazione.

Per effetto della cancellazione l'Associazione decade dall'esercizio di diritti, vantaggi, concessioni e contributi vantati nei confronti del Comune anche in forza di contratti, che si intendono risolti di diritto, anche prima della scadenza, previa disdetta da inviarsi trenta giorni prima della data di cessazione del rapporto indicata dal Dirigente.

Sono comunque fatti salvi i provvedimenti d'urgenza in caso di gravissime violazioni che non consentano il mantenimento dell'iscrizione neanche per breve periodo, ovvero nei casi in cui l'Associazione sottragga in tutto o in parte all'uso pubblico strutture, impianti o servizi sportivi comunali affidati in gestione o in uso;

- 3) violazione degli obblighi di cui all'art.6;
- 4) le attività dell'Associazione non corrispondano più ai fini statuari o si svolgono in modo contrario ai principi contenuti nello Statuto comunale;
- 5) sia scaduto il termine di validità dell'iscrizione e non sia stato richiesto il rinnovo della stessa.

La cancellazione viene disposta con provvedimento del Dirigente della Ripartizione-Settore Sport da comunicarsi all'Associazione interessata.

L'Associazione cancellata dall'Albo per qualsiasi motivo è ammessa a presentare nuova istanza non prima dei dodici mesi dalla data di cancellazione e, comunque, nel termine di cui all'art. 5 comma 1.

Art. 9 – Entrata in vigore e rinvio

L'Amministrazione comunale con pubblici avvisi informerà la cittadinanza dell'istituzione dell'albo, indicando le modalità, i requisiti e il termine entro il quale è possibile effettuare l'iscrizione.

Il presente regolamento, composto da n.9 articoli, entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio.

Dalla data della entrata in vigore sono abrogate eventuali norme incompatibili.